

## Approfondimenti

### Cessione crediti d'imposta riconosciuti alle imprese turistiche

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Non sono interessati	Non sono interessate

### Abstract

Il decreto-legge n. 13 del 25 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, ed entrato in vigore il 26 febbraio 2022, modificando l'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021 (c.d. decreto "PNRR") stabilisce che i crediti d'imposta riconosciuti alle imprese turistiche possono essere ceduti, oltre alla prima cessione, solo due volte ai soggetti individuati dalla norma stessa

### Commento

Il decreto-legge n. 13 del 25 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, ed entrato in vigore il 26 febbraio 2022, oltre a modificare le norme relative alle cessioni dei crediti d'imposta in materia di bonus in campo edile, di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, e altri crediti d'imposta, di cui all'articolo 122 del medesimo decreto n. 24 (si veda "Circolare 24 Fisco" del 1° marzo 2022 ), introduce modifiche anche con riferimento ai crediti d'imposta riconosciuti alle imprese turistiche dall'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021 , così detto decreto "PNRR", e quelli riconosciuti alle agenzie di viaggi e tour operator di cui all'articolo 4 sempre del decreto-legge n. 152 appena citato.

Il quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 25 febbraio 2022 , modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021 che riconosce dei "contributi e crediti d'imposta" alle imprese turistiche, che sono finalizzati a migliorare l'offerta ricettiva delle stesse (si veda "Circolare 24 Fisco" del 9 novembre 2021 ).

Si ricorda, in questa sede, che dal punto di vista soggettivo, la norma interessa i soggetti elencati nella tabella che segue, mentre per quanto riguarda le spese oggetto dell'agevolazione, che devono essere effettivamente sostenute, il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti qualora siano sostenute per gli interventi di seguito indicati, compresi i servizi di progettazione:

- interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del DPR n. 380 del 2001 (si veda tabella sotto riportata), funzionali alla realizzazione degli interventi di cui si è detto sopra;
- interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- interventi per la digitalizzazione.

<b>Soggetti interessati dal contributo e credito d'imposta:</b>	imprese alberghiere
	strutture che svolgono attività agrituristica

	strutture ricettive all'aria aperta
	imprese del comparto turistico
	imprese del comparto ricreativo
	imprese del comparto fieristico e congressuale
	stabilimenti balneari
	complessi termali
	porti turistici
	parchi tematici

Venendo alle modifiche del decreto-legge n. 13, viene modificato il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 152 stabilendo che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 185 del 1993,
- società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 185 del 1993,
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2005.

Disponendo che i contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli, viene altresì previsto che resta ferma l'applicazione del quarto comma, dell'articolo 122-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 . Tale disposizione, introdotta dapprima dal decreto-legge n. 157 del 2021 e poi trasfusa nel predetto articolo 122-bis dalla legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 2021, dispone sostanzialmente che le società fiduciarie, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, non procedono all'acquisizione del credito se ricorrono i presupposti di segnalazione delle operazioni sospette ovvero l'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, in base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2007 (si vedano anche "Circolare 24 Fisco" del 16 novembre 2021 e del 4 gennaio 2022 ).

Viene demandato, poi, ad un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate l'attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta.

#### Cessione crediti d'imposta riconosciuti alle agenzie di viaggio

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Tutte le imprese	Non sono interessati	Non sono interessate

#### Abstract

Modificando l'articolo 4 del decreto-legge n. 152 del 2021, viene disposto che anche per i crediti d'imposta riconosciuti ad agenzie di viaggi e tour operator sono possibili due cessioni, oltre alla prima, ma solo nei confronti dei soggetti indicati dalla norma

## Commento

Il decreto-legge n 13 in commento interviene anche sull'articolo 4 del decreto-legge n. 152 del 2021 che, sinteticamente, ha introdotto un credito d'imposta per le agenzie di viaggi e i tour operator, aventi il codice ATECO indicati nella tabella che segue, e spettante a fronte di spese sostenute per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino ad un importo massimo complessivo cumulato di euro 25.000 (si veda "Circolare 24 Fisco" del 10 novembre 2021 ).

<b>Codici ATECO coinvolti dal credito d'imposta</b>	
Codice ATECO 79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
Codice ATECO 79.11	Attività delle agenzie di viaggio
Codice ATECO 79.12	Attività dei tour operator

Anche in questo caso attraverso la modifica apportata dal decreto-legge n. 13 al quarto comma dell'articolo 4, del decreto n. 152, viene stabilito che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 185 del 1993,
- società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 185 del 1993,
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2005.

Trova sempre applicazione il quarto comma, dell'articolo 122-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui già si è detto sopra che dispone, bene ripeterlo, che società fiduciarie, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria e soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, non possono procedere all'acquisizione del credito se ricorrono i presupposti di segnalazione delle operazioni sospette ovvero l'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, in base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2007.

Mentre un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate deve dare attuazione alle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta in commento, nel caso in cui siano violate le disposizioni di cui si è detto sopra, i contratti di cessione conclusi sono da considerare nulli.

Si ricorda che

La cessione dei crediti d'imposta riconosciuti ad imprese turistiche ed agenzie di viaggio possono essere ceduti due volte, oltre alla prima, ma solo a determinati soggetti

Con apposito provvedimento verrà istituita la tracciabilità dei crediti d'imposta

**DL 13/2022: cessione crediti d'imposta imprese turistiche e agenzie di viaggio – i punti salienti**

<b>La normativa</b>	Il decreto-legge n. 13 del 25 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, ed entrato in vigore il 26 febbraio 2022, oltre a modificare le norme relative alle cessioni dei crediti d'imposta in materia di bonus in campo edile, di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, e altri crediti d'imposta, di cui all'articolo 122 del medesimo decreto n. 24 (si veda "Circolare 24 Fisco" del 1° marzo 2022), introduce modifiche anche con riferimento ai crediti d'imposta riconosciuti alle imprese turistiche dall'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, così detto decreto "PNRR", e quelli riconosciuti alle agenzie di viaggi e tour operator di cui all'articolo 4 sempre del decreto-legge n. 152 appena citato
<b>Il credito d'imposta per imprese turistiche</b>	Il decreto-legge n. 13 modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 152 stabilendo che il credito d'imposta riconosciuto alle imprese turistiche è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei soggetti individuati dalla norma tra cui le banche
<b>Il credito d'imposta per le agenzie di viaggio</b>	Con le modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 viene stabilito che il credito d'imposta riconosciuto ad agenzie di viaggio e tour operator è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei soggetti individuati dalla norma tra cui le banche